



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Taranto

AVVISO CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
- art. 415 bis c.p.p. -
INFORMAZIONE DI GARANZIA E SUL DIRITTO DI DIFESA
- art. 369 e 369 bis c.p.p. -
DECRETO DI NOMINA DEL DIFENSORE DI UFFICIO

Il Pubblico Ministero *d.ssa Antonella DE LUCA*, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto,

visti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, iscritto nei confronti di:

- 1) MICELLI Salvatore, nato a Brindisi il 3.7.1984, residente a Taranto in via Salinella 5;
 - 2) GUARINO Cristiano, nato a Grottaglie il 9.2.1971, res. a Roma alla via Ferrari 12
- DIFESI DI UFFICIO DALL'AVV. FLAVIA ALBANO, STUDIO TARANTO, VIA MONTEFUSCO, 5/D.

INDAGATO

IL PRIMO:

- a) del delitto di cui all'art. 612 bis c.p., perché con condotte reiterate, minacciava e molestava DE GENNARO Antonio, contattandolo ripetutamente sull'utenza a lui in uso dal numero allo stesso intestato (n. 3891280), pubblicando sul proprio profilo face book "Salvatore Toto Micelli" innumerevoli post diffamatori nei confronti del suddetto De Gennaro tanto nel contenuto, con frasi del tipo "hai auto e telefono intestati ad altri, case che non paghi l'affitto, sedi della tua attività che non paghi l'affitto quando ceni a spese di altri al ristorante" ed ancora "quando si parcheggia l'auto non intestata a se stesso con permesso invalido non proprio ci si pone certe domande da De Cazzaro", "è tornata la mania della caccia al Pokemon. Dai Antonè non te la prendere è satira come quella che fai tu. Se proprio te la prendi, prenditela n'del c...o!", quanto affiancando immagini raffiguranti il volto del De Gennaro. In più occasioni pedinava il suddetto De Gennaro, condotte queste che cagionavano allo stesso un perdurante e grave stato di ansia e di paura e ingenerando il fondato timore per la propria incolumità.

In Taranto e Roma sino a luglio 2017

- b) art. 595 c.p., perché pubblicando sul proprio profilo face book i post di cui al precedente capo di imputazione offendeva l'onore e la reputazione di De Gennaro Antonio.

In Taranto il 25.6.17 21.7.17, 30.7.17, 30.6.17

IL SECONDO:

- c) del delitto di cui all'art. 612 co 2 c.p., per aver minacciato di morte De Gennaro Antonio, contattandolo sull'utenza telefonica in uso allo stesso dal n. 393191 gli diceva testualmente "t'amm fa murè, strunz".

In Taranto il 29.6.17

Recidiva specifica per Micelli

AVVISA

la persona sottoposta alle indagini, come sopra compiutamente generalizzata:

1. che le indagini preliminari svolte sono state concluse;
2. che tutti gli atti delle indagini espletate sono depositati presso la segreteria del Pubblico Ministero ivi compresi eventuali decreti di liquidazione di compensi spettanti a consulenti, custodi, noleggiatori apparecchiature per

intercettazioni e più in generale decreti di pagamento relativi a spese anticipate dall'Erario -- avverso i quali le parti, entro trenta giorni dalla notificazione del presente avviso, possono proporre, ai sensi degli artt. 168 e 170 del D.P.R. n. 115/02, eventuale opposizione innanzi al Presidente del Tribunale;

3. *che gli indagati ed i difensori hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia;*
4. *che entro il termine di venti giorni dalla notifica del presente avviso gli indagati hanno facoltà di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore e chiedere al Pubblico Ministero specifici atti di indagine;*
5. *che entro lo stesso termine possono presentarsi per rilasciare dichiarazioni e chiedere di essere sottoposti ad interrogatorio sui fatti per i quali si procede;*
6. *che, nel corso dell'interrogatorio, saranno assistiti dal proprio difensore di fiducia o in mancanza dal difensore d'ufficio già nominato ex art. 97 c.p.p.;*
7. *che, scaduto il predetto termine di venti giorni, comunque il presente procedimento penale proseguirà il suo corso con i provvedimenti che questa AG riterrà di dover adottare, anche se non si saranno avvalsi di alcuna delle facoltà sopra indicate.*

Il presente atto vale anche quale **informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p.** nei confronti della persona sottoposta alle indagini, con **invito** per la stessa, qualora non vi abbia già provveduto, ad esercitare la facoltà di **nominare un difensore di fiducia** nelle forme di legge, nonchè a **dichiarare od eleggere domicilio** nei modi di legge con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni avverranno presso il difensore a norma dell'art. 161 c.p.p..

COMUNICA

alla persona sottoposta alle indagini che, in mancanza di nomina del difensore di fiducia, sarà assistita dal difensore di ufficio sopraindicato;

AVVISA

- ◆ che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria;
- ◆ che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia, la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata;
- ◆ che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo e che l'indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge, tra cui in particolare:
 - ha diritto all'interprete ed alla traduzione degli atti fondamentali;
 - ha diritto di presentare memorie, istanze, richieste, impugnazioni e di nominare consulenti tecnici di parte;
 - ha facoltà di presentarsi al P.M. e rilasciare dichiarazioni;
 - ha diritto al deposito degli atti alla conclusione delle indagini preliminari e al relativo avviso per compiere le attività previste dall'art. 415bis c.p.p.;
 - ha i diritti previsti dalla Legge 7 Dicembre 2000, n° 397, concernente le "Disposizioni in materia di indagini difensive";
 - ha il diritto di essere informato riservatamente dei motivi e della natura dell'accusa, di chiedere che siano sentite persone a sua difesa, di acquisire ogni mezzo di prova a suo favore, di farsi assistere da interprete se non capisce o non parla la lingua italiana;
 - ha diritto ad intervenire nel procedimento con l'assistenza e rappresentanza offerta da difensori, consulenti tecnici ed investigatori privati per l'esercizio dei diritti attribuiti dalla legge, quali quelli di cui ai seguenti articoli: da 60 a 73, da 96 a 108, 109, 116, 119, 121, 122, 123, 128, 132, 141 bis, da 143 a 147, da 148 a 171, da 172 a 176, da 177 a 186, da 244 a 265, da 266 a 271, dal libro IV cpp (artt. da 272 a 325), 335, 349, 350, 352, 354, 355, 356, 357, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 372, 373, 374, 375, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 anche in riferimento ai titoli I e II del libro III cpp (artt. da 187 a 243), 393, 396, 401, da 405 a 415 bis, 447 del codice di procedura penale; 162 e 162 bis codice penale;
 - rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero e comunque ha facoltà, indipendentemente dalla prosecuzione delle indagini, di non rispondere alle domande del Pubblico ministero e della Polizia giudiziaria, e di conferire in qualsiasi momento con il proprio difensore anche se detenuto;
 - togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice;
 - richiedere a proprie spese copia degli atti depositati;
 - presentare istanza di patteggiamento, di rito abbreviato o sospensione del procedimento con messa alla prova;
 - presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla legge;
 - ha diritto di richiedere, salve le limitazioni previste dalla legge ed imposte dal PM, comunicazione delle iscrizioni a suo carico sul registro delle notizie di reato ai sensi dell'art. 335, c. 3, c.p.p.;

- ◆ che vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue, e che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
- ◆ che ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 115/2002 potrà essere richiesta l'ammissione al **patrocinio a spese dello Stato** qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 11.369,24 nell'ultimo anno.
 2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati a euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.
 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
 4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessati del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
 5. Ogni due anni, con decreto del Ministro della Giustizia, emanato di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze, può essere adeguata la misura del reddito di cui al comma primo in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nel biennio precedente.

AVVERTE

l'indagata che, qualora su sua richiesta venga sottoposto ad interrogatorio, avrà diritto:

- di intervenire libero, salve le cautele necessarie per prevenirne il pericolo di fuga o di violenza;
- a che non siano utilizzati, neppure con il suo consenso, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti;
- di essere avvertito, prima che abbia inizio l'interrogatorio, che le sue dichiarazioni potranno essere utilizzate nei suoi confronti; che, salvo per quanto riguarda le generalità, avrà facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, fermo restando comunque che il procedimento seguirà il suo corso; che, se renderà dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, assumerà in ordine ad essi, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 c.p.p. e le garanzie di cui all'art. 197 bis c.p.p.;
- a ricevere contestazione in forma chiara e precisa del fatto o dei fatti che gli siano attribuiti, nonché ad essere informato degli elementi di prova esistenti contro di lui e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, delle relative fonti;
- di esporre quanto ritenga utile alla sua difesa.

DISPONE

procedersi – al più presto – alla notifica del presente provvedimento:

- ⇒ **agli indagati** sopra generalizzati, a mezzo PG;
- ⇒ **ai difensori** - ex artt. 148, c. 2 bis c.p.p., 16 c. 4 D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012, mediante notifica per via telematica;
- ⇒ **ove previsto al difensore della persona offesa in mancanza alla persona offesa**, a mezzo pg

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Taranto, 8.11.17

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(dott.ssa Antonella DE LUCA)

Visto del PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Carlo Maria CAPRISTO

PROCURA REPUBBLICA TARANTO
È copia conforme all'originale.

Taranto, il 8 NOV. 2017

IL CANCELLIERE

il cancelliere
Angelo Raffaele NASOLE₃

